

Commercio: la Consulta boccia alcune norme limitative della Valle d'Aosta

24 Aprile 2014

La legge regionale della Valle d'Aosta n. 5 del 25 febbraio 2013 contenente "*Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale)*" è stata oggetto di alcune censure da parte della Corte Costituzionale nello specifico per quelle previsioni che, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, sono state ritenute lesive della tutela della concorrenza.

E' stata, infatti, in primis, dichiarata illegittima la norma che attribuisce alla Giunta regionale un potere di indirizzo volto alla determinazione di obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi commerciali. La previsione di tale potere, infatti, è tale da consentire alla Giunta di incidere e condizionare l'agire degli operatori sul mercato, incentivando o viceversa limitando l'apertura delle attività commerciali in relazione alle diverse tipologie merceologiche, alle loro dimensioni, ovvero al territorio.

In altre parole, la Corte ha ritenuto censurabile, sotto il profilo della legittimità costituzionale, l'attribuzione alla Giunta di tale potere discrezionale in quanto suscettibile di portare alla introduzione di vincoli all'apertura di nuovi esercizi commerciali non giustificati da esigenze di tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali e del territorio.

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto illegittima anche la norma che subordina il rilascio dell'autorizzazione per i centri commerciali con superficie superiore a 1500 metri quadrati al parere della struttura regionale competente in materia di commercio che attesta la conformità dell'attività agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale. Tale disposizione, infatti, facendo dipendere il rilascio dell'autorizzazione alla apertura delle indicate strutture di vendita dall'attestazione della conformità agli indirizzi definiti dalla Giunta porta di fatto ad una preclusione restrittiva ed anticoncorrenziale.

In allegato: sentenza Corte Costituzionale 104 del 18 aprile 2014

[15966-Sentenza Corte Costituzionale 104-2014.pdf](#)[Apri](#)